



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE



Sommario

1. Acronimi e definizioni	3
2. Premessa.....	3
3. Principale normativa di riferimento	3
4. Concetto di corruzione	4
5. Definizione di conflitto di interesse	4
6. Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici.....	5
7. Classificazione di conflitto di interesse	6
8. Soggetti destinatari.....	7
9. Ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara.....	7
9.1. Ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici.....	7
9.2. Ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici...	8
10. Principali obblighi in materia di conflitto di interesse	8
11. Monitoraggio.....	9
12. Obblighi nelle procedure di gara	10
13. Misure di prevenzione connesse al conflitto di interessi	11
13.1. Dichiarazione assenza conflitto di interessi.....	11
13.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e 6-bis della L. 241/90.	11
13.3. Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara	12
13.4. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione	12
14. Diffusione, Pubblicità e Formazione.....	12
15. Entrata in vigore.....	13
16. Allegato A – Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi.....	14



1. Acronimi e definizioni

ADSP MAC	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
C.d.C.	Codice di comportamento

2. Premessa

La presente procedura ha la finalità di fornire indicazioni circa la gestione dei conflitti di interesse individuando le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, nonché le misure interne da adottare per prevenire situazioni di conflitto, al fine di ridurre il rischio.

Il regolamento sul conflitto di interesse è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, affronta il tema della gestione del conflitto di interessi (Allegato n. 5)

3. Principale normativa di riferimento

L. 241/90	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 241/90 art. 6-bis	“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
D.LGS. 165/2001	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
L. 190/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D.P.R. 62/2013	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
D.P.R. 62/2013 art. 6	“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, o di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o di soggetti o organizzazioni di cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi o di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore ovvero di enti, associazioni di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni caso in



	cui ci siano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;
D.LGS. 39/2013	Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
D.LGS. 33/2013	Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
D.LGS. 50/2016 art. 42 e 77	Codice dei contratti pubblici
C.P.C. art. 51	Astensione del giudice
D.LGS. 97/2016 (FOIA)	Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
DET. ANAC 12/2015	Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
DET. ANAC 831/2016	Approvazione definitiva del Piano Nazionale 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016
DEL. ANAC 1208/2017	Approvazione definitiva dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017
DEL. ANAC 1074/2018	Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
L.G. ANAC N. 15	Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 494 del 05 giugno 2019
DEL. ANAC 1064/2019	Piano nazionale anticorruzione 2019

4. Concetto di corruzione

La disciplina della corruzione è contemplata negli artt. 318 – 322 Codice penale.

La corruzione può definirsi come un accordo fra un dipendente pubblico e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per sé o per altri, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318 - 322 c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

5. Definizione di conflitto di interesse

La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.



L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Il conflitto d'interessi si definisce attuale quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario e quello secondario entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente senza interferenze.

Il conflitto d'interessi si definisce potenziale quando il dipendente, avendo un interesse personale, anche a seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di conflitto attuale che può condurlo a sacrificare l'interesse primario.

Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, può essere apprezzato e valutato sotto molteplici prospettive, potendo interessare aspetti etici, economici, e concorrenziali.

Il conflitto di interessi può essere diretto cioè che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto oppure indiretto ovvero che attiene a soggetti diversi.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per definire il conflitto di interesse ha proposto la seguente definizione:

“Un conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici”.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di “conflitto di interessi”. Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

6. Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici

Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

Oltre alle situazioni richiamate dall'articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l'ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.

Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all'azione amministrativa.

L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari



legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della pubblica amministrazione. L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

7. Classificazione di conflitto di interesse

I dipendenti sono obbligati al rispetto del vincolo di esclusività e ad essi è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l'osservanza dei propri doveri d'ufficio e con l'immagine ed il prestigio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Tra le attività incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente rientrano quelle che possono far insorgere, anche in via potenziale, situazione di conflitto con gli interessi dell'Autorità di Sistema Portuale e quindi con le funzioni assegnate al singolo dipendente o alla struttura di appartenenza.

I dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non possono svolgere attività e/o incarichi che configurano le seguenti situazioni di conflitto di interesse:

- a) attività o incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- b) attività o incarichi che si svolgono a favore di soggetti appaltatori di lavori, servizi e forniture per l'Autorità relativamente a quei dipendenti assegnati alle strutture che partecipino a qualunque titolo al procedimento amministrativo di affidamento dei suddetti appalti;
- c) attività o incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura regolatoria, economica o contrattuale con l'Autorità, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- d) attività o incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- e) attività o incarichi che si svolgono a favore di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- f) incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'Autorità, anche in relazione al rischio di utilizzo e diffusione di informazioni riservate di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- g) Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità sia prevista dal D.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- h) Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, presentino una diversa situazione di conflitto di interesse;
- i) attività o incarichi che in generale presentano un conflitto di interesse per la natura o per l'oggetto della prestazione stessa, o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle



funzioni attribuite al dipendente.

Sono incompatibili le seguenti attività:

1. Esercizio di attività commerciali ed industriali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile;
2. Esercizio di attività di artigiano e di imprenditore;
3. Esercizio di attività libero professionali e di consulenze esterne con carattere di abitudine, sistematicità e continuità;
4. Assunzione alle dipendenze di privati o di PP.AA. salvo quanto disposto dalla normativa vigente (Part time al 50%);
5. Attività svolta in qualità di socio unico di una società a responsabilità limitata, di società in nome collettivo, fatto salvo quanto disposto in materia di part time e di concessione dell'aspettativa;
6. Incarichi implicanti attività continuativa e privi del carattere della saltuarietà ed occasionalità;
7. Incarichi esterni di tipo autonomo o subordinato che interferiscano con le esigenze di servizio e che pregiudicano l'imparzialità ed il buon andamento delle ordinarie funzioni d'Ufficio;
8. Partecipazioni in forma diretta o indiretta ad appalti, servizi, forniture, concessioni comunque denominate. nei quali sia interessata l'Autorità di Sistema Portuale;
9. Incarichi che comportino la redazione di atti o documenti che debbano essere sottoposti al giudizio o alla deliberazione dell'Autorità di Sistema Portuale;
10. Incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'Autorità di Sistema Portuale contenziosi, o che abbiano in corso procedimenti volti ad ottenere l'attribuzione di sovvenzioni e/o sussidi;
11. Incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'Autorità di Sistema Portuale o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga attività di controllo o di vigilanza.

La valutazione sulla sussistenza delle situazioni di conflitto di interesse e delle situazioni di incompatibilità sopra indicate, sono effettuate tenendo conto dell'inquadramento professionale del dipendente, della posizione, delle competenze e delle funzioni attribuite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

8. Soggetti destinatari

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prevede all'art. 7, del Codice di comportamento l'obbligo di astensione dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, in qualsiasi caso di conflitti di interesse.

Inoltre, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente.

Al riguardo, si specifica che all'atto del conferimento di incarichi (consulenze, collaborazioni, OIV, commissioni concorso etc..) deve essere acquisita da ciascun incaricato/consulente una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001, allegata in calce al presente regolamento.

9. Ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara

9.1. Ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici



L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sottosoglia.

La norma in esame si applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell'articolo 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla L. 241/90 e dal D.P.R. 62/2013.

La norma in esame si applica, ai sensi del comma 4 dell'art. 42, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

9.2. *Ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici*

L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni.

Per espressa previsione dell'articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'articolo 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77.

L'articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente

10. Principali obblighi in materia di conflitto di interesse

Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i destinatari hanno l'obbligo di comunicarne la presenza nello svolgimento della loro funzione e di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione della relativa attività o operazione.

Nel caso di conflitto di interesse, sia esso reale o potenziale, è necessario rispettare i seguenti obblighi:

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6bis L. 241/1990; art. 3, comma 2, art. 6, comma 2, e art. 7 D.P.R. 62/2013; art. 6 Codice di Comportamento art. 42 D.lgs. 50/2016).
- Obbligo di segnalazione preventiva e motivata del conflitto di interessi al proprio superiore (art. 6bis L. 241/1990; L. 190/2012; art. 6, comma 2, e art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D.lgs. 50/2016).

Entrambe le condotte si configurano quali misure di prevenzione della corruzione.

L'ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (All. 1, paragrafo B6), ha precisato che la disposizione sul conflitto di interessi persegue una finalità di prevenzione che si realizza



mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro interessati. L'ANAC si è soffermata sulla materia del conflitto di interessi anche con gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 affermando che «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni». Si rappresenta, inoltre, che la violazione degli obblighi di astensione e di segnalazione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, pertanto, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, la violazione della norma in argomento è fonte di responsabilità disciplinare del dipendente, accertata all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. (art. 16 D.P.R. 62/2013)

All'obbligo di astensione e segnalazione seguono:

- un obbligo di verifica e di istruzioni da parte del superiore al subordinato in caso di rilevazione di conflitto di interessi (art. 7 D.P.R. 62/2013);
- un obbligo di trasmissione delle decisioni in tema di conflitto di interessi da parte del Responsabile dell'ufficio al Responsabile del Personale e al RPCT in caso di rilevazione di conflitto di interessi;
- un obbligo di vigilanza e controllo sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei Dirigenti Responsabili, del RPCT, delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori (art. 1, comma 9, L. 190/2012)

I dipendenti comunicano tempestivamente al dirigente della direzione di appartenenza, o nel caso di dirigenti al Segretario Generale, o nel caso di quest'ultimo al Presidente, ogni fattispecie di conflitto di interesse, anche potenziale, e le relative ragioni di astensione.

Sull'astensione del dipendente decide il dirigente della direzione di appartenenza, il quale cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate.

Sull'astensione del dirigente decide il Segretario Generale che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate. Sull'astensione del Segretario Generale decide il Presidente, che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottato.

Le decisioni in merito alle astensioni sono trasmesse al RPCT.

11. Monitoraggio

Al fine di consentire una completa, corretta e tempestiva tracciatura dei conflitti di interesse all'interno dell'AdSP MAC, dal momento dell'adozione del presente Regolamento viene posto in essere un apposito registro, all'interno del quale vengono riepilogati:

- fattispecie del conflitto;
- periodo del conflitto di interesse;
- relativi attività correttive poste in essere.
- evidenza dell'effettuazione o meno delle operazioni in conflitto

La gestione del "Registro dei conflitti di interessi" è affidata ad un Responsabile attualmente ancora da nominare, unitamente alla tenuta delle comunicazioni sui potenziali conflitti di interessi e all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti. Il "Registro dei conflitti di interessi" è trasmesso annualmente al Presidente, al Segretario Generale e al RPCT e, per conoscenza, all'OIV.



Allegato al registro sarà allegato anche un report con le operazioni in conflitto effettuate e non effettuate.

12. Obblighi nelle procedure di gara

La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque accertata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Nel PTPCT o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l'esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale.

La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 e ogni altro caso in cui ne sussistano i presupposti. In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere nel:

1. adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
2. intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;
3. adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel rispetto della normativa vigente

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici, è disposta l'esclusione del concorrente dalla gara, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici.

Le suddette impossibilità devono essere assolute, oggettive, puntualmente ed esaustivamente motivate e dimostrate.

Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all'aggiudicazione, l'AdSP MAC, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto.



13. Misure di prevenzione connesse al conflitto di interessi

Tutelare la regolarità dell'azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell'AdSP MAC, oltre che sensibilizzare i dipendenti al rischio di conflitti di interessi e proteggerli dall'accusa, in una fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi è l'obiettivo principale da perseguire.

I principali strumenti per prevenire l'insorgere di tali situazioni sono la:

- responsabilizzazione
 - informazione
 - formazione
- degli attori coinvolti.

13.1. Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rappresentano la principale misura di prevenzione per contrastare il verificarsi di tali situazioni.

La dichiarazione deve contenere:

- ✓ chiaro riferimento alla procedura in questione;
- ✓ nome completo e dati identificativi del firmatario, nonché la posizione in seno all'Ente;
- ✓ eventuale funzione nell'ambito della procedura d'appalto;
- ✓ data della firma;
- ✓ riferimento alle norme ed alle sanzioni disciplinari/amministrative/penali previste in caso di falsa dichiarazione.

La dichiarazione resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000) deve permettere al firmatario di dichiarare con riferimento alla specifica procedura:

- se, per quanto gli è dato di sapere, si trova in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi in relazione alla procedura d'appalto cui si fa riferimento;
- se vi siano circostanze che potrebbero metterlo in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi nel prossimo futuro;
- che notificherà immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione;
- specifica assunzione di responsabilità del suo aggiornamento in corso d'opera;
- deve fare riferimento alle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o per conflitti di interessi non dichiarati

13.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e 6-bis della L. 241/90.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al RUP e ai dipendenti competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.



13.3. Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura.

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

I soggetti sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione di cui al punto.

Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

13.4. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione

L'omissione delle dichiarazioni *sostitutive ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90 e 42 codice contratti pubblici* integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

14. Diffusione, Pubblicità e Formazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 62/2013, al D.lgs. 165/2001, al D.lgs. 39/2013, al D.lgs. 33/2013, al D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. alla L. 190/2012, alla L.179/2017, alle Linee Guida ANAC e alle indicazioni contenute nei PNA.

Eventuali modifiche ed integrazioni saranno valutate periodicamente in maniera congiunta tra RPCT e organi di indirizzo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dà la più ampia diffusione del presente Regolamento pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti" > "Prevenzione della corruzione" > "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" e successivamente, una volta operativo, nell'apposita sezione nell'applicativo "PAT – Portale Amministrazione Trasparente", nonché trasmettendolo a tutti i propri dipendenti, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni.

Al fine di sensibilizzare quanto più possibile il proprio personale dipendente, si stabilisce infine che il presente documento e le disposizioni in esso contenute:

- siano adeguatamente illustrate in seno ai programmi di formazione annuale specifica in materia di "Anticorruzione e Trasparenza";



- possa essere oggetto di apposite informative, qualora il RPCT ritenga opportuno comunicare al personale aspetto peculiare, andamenti, riflessioni sul presente sistema di gestione del whistleblowing, al fine di aumentarne la conoscenza e la consapevolezza dei termini di utilizzo.

15. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal Decreto Presidenziale di approvazione ed esecuzione del Regolamento in oggetto.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti" > "Prevenzione della corruzione" > "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità", al seguente link:

<https://www.porto.ancona.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione> nella sezione "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" e successivamente, una volta operativo, nell'apposita sezione nell'applicativo "PAT – Portale Amministrazione Trasparente".



16. Allegato A – Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
(____), il _____ (cf _____) e residente in
_____ via _____, cap _____ n.

con riferimento alla normativa disciplinante le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 - di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 - di prestare l'attività professionale di _____;
 - di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e delle norme in esso contenute, del nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e delle norme in esso contenute approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 47 del 20/12/2021.
- di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e l'ente privato conferente)

Ente conferente l'incarico	Oggetto dell'incarico	Durata dell'incarico	Compenso (lordo) annuo per lo svolgimento dell'incarico	Tipologia di attività professionale svolta

- di NON essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Il sottoscritto si **impegna**, altresì, a:



- comunicare tempestivamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quando ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti al suo profilo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal responsabile della struttura.
- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti, e inoltre a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Il sottoscritto inoltre autorizza la pubblicazione dei presenti dati sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella pagina “Amministrazione trasparente” per i fini indicati in oggetto.

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

Il Dichiarante
